



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 26 novembre 2012, n. 282

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Programma di Riqualificazione Urbana dell'area industriale dismessa in via Manfredonia - Autorità procedente: Comune di Foggia

L'anno 2012 addì 26 del mese di Novembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, e confermata dal Dirigente Vicario, Dott. Giuseppe Pastore, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

- Con nota prot. n. 21359 del 01/03/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 2166 del 12/03/2012, il Comune di Foggia presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i del Programma di Riqualificazione Urbana dell'area industriale dismessa in via Manfredonia del comune di Foggia; all'istanza risultava allegato il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), su supporto cartaceo e informatico, composto dai seguenti elaborati:

- Quadro di Riferimento Programmatico;
- Quadro di Riferimento Ambientale;
- Quadro di Riferimento Progettuale;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28.06.2011 con cui si accoglie l'attivazione della procedura di Accordo di Programma.

- Con nota prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 2428 del 20/03/2012, lo scrivente (in qualità di autorità competente per la VAS), provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato nell'area riservata del Portale Ambientale della Regione Puglia):

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica; Servizio Urbanistica; Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Tutela delle Acque; Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA);
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- Autorità di Bacino della Puglia (AdBP);
- Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio;

- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Foggia;
- Azienda Sanitaria Locale di Foggia.
- La predetta nota veniva inviata anche al Comune di Foggia, il quale non comunicava alcuna richiesta di integrazione dell'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale.
- Con nota prot. n. 3689 del 13/04/2012 (inviata per competenza alla soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia e alla soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia), acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 2259 del 14/03/2012, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia invitava le Soprintendenze a trasmettere alla stessa Direzione le valutazioni di competenza sul piano in oggetto;
- con nota acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 3461 del 30/04/2012, la Provincia di Foggia rappresentava la necessità di assoggettare a VAS il piano in oggetto al fine di valutare il carico della mobilità;
- con nota prot. n. 3909 del 02/04/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 3725 del 09/05/2012, l'AdBP comunicava che nell'area interessata dal PUE "non risultano vincoli PAI";
- con nota prot. n. 23253 del 03/05/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 3725 del 09/05/2012, l'ARPA - Dipartimento Provinciale di Foggia rappresentava che:
 - "... non risulta nota la natura delle strutture oggetto di demolizione o ristrutturazione ed in particolare delle coperture, le quali, pertanto, dovrebbero essere oggetto di valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale presenza di fibre contenenti amianto";
 - "...l'analisi del clima acustico è stata eseguita sulla base di un ipotetico scenario emissivo mediante un modello di simulazione; si ritiene, invece, che il livello attuale di rumore debba essere valutato mediante misure strumentali eseguite da Tecnico Competente in acustica";
- con nota prot. n. 7439 del 14/06/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 5173 del 28/06/2012 la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, anche in assenza di regimi vincolistici, osservava che il piano di riqualificazione in oggetto ignorava le specifiche valenze dell'area tratturale non prevedendo interventi per la conservazione della memoria della funzione originaria; sottolineava inoltre che riguardo ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna è necessario trasmettere con congruo anticipo il piano dei lavori al fine di consentire gli opportuni controlli;
- con nota prot. n. 3133 del 04/07/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 5706 del 13/07/2012 il Servizio Regionale Tutela delle Acque (Ufficio Programmazione e Regolamentazione), rendeva un articolato parere, sottolineando in particolare che:
 - in merito al quadro vincolistico, la zona interessata dal piano di riqualificazione non è soggetta a vincoli del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia;
 - relativamente al trattamento dei reflui, si richiama la normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento al Regolamento Regionale n. 26/2011;
 - con riferimento al trattamento delle acque meteoriche, si sottolinea che "il Rapporto Ambientale Preliminare non fornisce elementi sufficienti a verificare il rispetto della normativa vigente", alla quale pertanto si rimanda (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);
 - per quanto concerne le politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, in merito a quanto dichiarato nel Rapporto Preliminare sulla realizzazione di un impianto di depurazione che consenta un maggior affinamento delle acque reflue al fine di un loro riutilizzo per finalità agricole e/o di ricarica della falda, si sottolinea che il PTA vieta qualsiasi operazione di ricarica della falda;
 - infine trattandosi di un'area industriale dismessa si prescrive che durante la fase di cantiere le acque meteoriche siano trattate al fine di evitare l'inquinamento della falda.
- Con nota prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 7028 del 06/09/2012, lo scrivente riassume a beneficio dell'autorità procedente (scrivendo per conoscenza al Servizio Regionale Urbanistica) gli esiti

preliminari dell'istruttoria, con particolare riferimento all'elenco puntuale dei pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale;

- Con nota prot. n. 86191 del 25/09/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 8473 del 17/10/2012 il Comune di Foggia inoltrava al proponente la nota n. 7028 del 06/09/2012 del Servizio Ecologia e lo invitava a produrre atti integrativi e/o controdeduzioni;

- Con nota prot. n. 94015 del 17/10/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 8710 del 23/10/2012 il Comune di Foggia inviava le controdeduzioni ai pareri dei soggetti con competenza ambientale pervenuti;

- Con nota prot. n. 84517 del 19/09/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 8498 del 23/10/2012 il Comune di Foggia trasmetteva all'ARPA Puglia e per conoscenza a questo Ufficio i seguenti documenti integrativi al Rapporto Preliminare:

- Relazione Tecnica - Valutazione del clima acustico - Rilievi fonometrici

- Studio Preliminare Ambientale:

- a) Relazione Tecnica

- b) Allegati

- c) Carta geologica

- d) Carta idrogeologica

- e) Carta dell'uso del suolo

- f) Carta ubicazione indagini

- g) Carta delle isofreatiche

- h) Carta mappatura amianto

- i) Pianificazione degli interventi di bonifica dell'amianto

Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Foggia;

- l'Autorità competente è l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, incardinato nel Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (come stabilito dalla Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);

- l'Organo competente all'approvazione finale della Variante è, ai sensi della L. R. 31 maggio 1980 n. 56, la Giunta Regionale. Si osserva che, avendo avviato la procedura di Accordo di Programma, ai sensi del comma 5 dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, "... ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza".

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, anche alla luce dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze istruttorie della verifica di assoggettabilità a VAS del Programma di Riqualificazione Urbana dell'area industriale dismessa in via Manfredonia, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. Contenuti del Programma di Riqualificazione Urbana

Il Programma di Riqualificazione in oggetto, riguarda un'area del comune di Foggia ubicata nella zona a Nord Est della città. Secondo il PRG vigente, approvato con DGR n.1005/2001 con prescrizioni e modifiche, adeguato con DCC n.39/2008, l'area è tipizzata come "zona D1" aree per attività produttive di tipo industriale. La proposta in oggetto risulta in variante al PRG vigente.

L'area di intervento è un'area industriale dismessa utilizzata per lo stoccaggio e la lavorazione del grano duro. L'obiettivo del Programma in oggetto è la riqualificazione dell'area mediante un intervento di riconversione residenziale e riqualificazione degli spazi pubblici e dei servizi a scala urbana. La

superficie territoriale è pari a 30.594 mq. L'attuale patrimonio edilizio è in avanzato stato di degrado e se ne prevede la demolizione. La volumetria esistente è pari a 149.317 mc; la volumetria complessiva prevista è pari a 113.645 mc; la volumetria a destinazione residenziale è pari a 42.300 mc con un numero di abitanti insediabili pari a circa 423; la volumetria a destinazione commerciale è pari a 20.000 mc; la volumetria a destinazione ricettiva è pari a 17.000 mc; la volumetria a destinazione direzionale è pari a 10000 mc.

Il Programma in oggetto è in variante al PUG vigente.

Il Programma di Riqualficazione prevede i seguenti interventi:

- demolizione della maggior parte delle costruzioni;
- demolizione parziale dei silos circolari e riconversione del manufatto a polo culturale da cedere al Comune (23345 mc);
- ristrutturazione del manufatto molini e trasformazione in struttura ricettiva (17.000 mc);
- nuova costruzione di edilizia con destinazione direzionale (10.000 mc);
- nuova costruzione di edilizia con destinazione residenziale (42.300 mc);
- nuova costruzione di edilizia con destinazione commerciale (20.000 mc);
- realizzazione di locali di parcheggio a servizio dell'insediamento residenziale, commerciale e ricettivo direzionale

- Il Programma di Riqualficazione stabilisce unicamente un quadro di riferimento per la progettazione architettonica, impiantistica strutturale degli immobili previsti.

- Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica è stata analizzata la coerenza della variante con il PUTT/P, con il PPTR, con il P.A.I., con il PRQA, con il PTA, con il PEAR, con il PRT, con il PRAE e con il PTCP.

- Il Pdl, nei limiti delle ridotte dimensioni dell'area interessata e degli interventi previsti, è pertinente all'integrazione di una molteplicità di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio ma non esclusivamente, nel campo del consumo di suolo, dell'efficienza energetica, della tutela delle acque, della qualità dell'ambiente urbano, e della tutela del paesaggio. Fra le normative in materia ambientale di matrice comunitaria la cui attuazione è influenzata in modo rilevante dalla pianificazione urbanistica (di cui il PRU costituisce uno strumento attuativo), si segnalano la Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/0718 def); la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE) e la Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (2010/31/UE).

- I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

2. Caratteristiche delle aree interessate dal Programma di Riqualficazione

L'attività istruttoria svolta a partire dai contenuti del RAP, ed integrata nel corso dell'istruttoria anche sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha evidenziato le sensibilità ambientali illustrate nei paragrafi seguenti. Ciò al fine di tenere debitamente conto del "diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate" nella decisione in merito all'assoggettabilità a VAS, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera m-bis, e all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

Per quanto concerne l'attuale uso del suolo, così come desumibile dalla pertinente carta tematica della Regione Puglia (realizzata a partire dal volo aereo 2006-2007), la matrice in cui è immersa l'area di intervento è denominata "insediamento industriale".

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici,

- l'area di intervento: ricade in gran parte in un ATE di tipo "E" di valore normale e per una piccola parte

in un ATE di tipi "C" di valore distinguibile;

- l'area di intervento non è interessata da vincolo paesaggistico.

L'area oggetto di intervento ricade all'interno della fascia tratturale afferente il vecchio Tratturo Regio Foggia - Campolato. Nel Piano dei Tratturi del comune (approvato dal CC di Foggia il 15/06/2011) l'area risulta libera da regimi vincolistici.

In sede di consultazione la Soprintendenza per i Beni Archeologici osservava che il piano di riqualificazione in oggetto ignora le specifiche valenze dell'area tratturale;

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è compresa in Siti d'Importanza Comunitaria e in Zone di Protezione Speciale;
- non è compresa nei perimetri di Aree Naturali Protette;
- non ricade in Important Bird Area (IBA);
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p o dal quadro conoscitivo elaborato nell'ambito del PPTR.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- non è interessata da aree perimetrate dal Piano di Bacino/Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia;

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- non ricade in un'area soggetta a contaminazione salina così come individuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia,
- non ricade in un'area soggetta a tutela quali-quantitativa così come individuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia,

In sede di consultazione il Servizio regionale di Tutela delle Acque osservava e prescriveva:

- relativamente al trattamento dei reflui, si richiama la normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento al Regolamento Regionale n. 26/2011;
- con riferimento al trattamento delle acque meteoriche, si sottolinea che "il Rapporto Ambientale Preliminare non fornisce elementi sufficienti a verificare il rispetto della normativa vigente", alla quale pertanto si rimanda (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);
- per quanto concerne le politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, in merito a quanto dichiarato nel Rapporto Preliminare sulla realizzazione di un impianto di depurazione che consenta un maggior affinamento delle acque reflue al fine di un loro riutilizzo per finalità agricole e/o di ricarica della falda, si sottolinea che il PTA vieta qualsiasi operazione di ricarica della falda;
- infine trattandosi di un'area industriale dismessa si prescrive che durante la fase di cantiere le acque meteoriche siano trattate al fine di evitare l'inquinamento della falda.

In riferimento al rumore l'area di intervento:

- è interessata dalla presenza di sorgenti emissive significative quali la ferrovia, viabilità principale e secondaria esistente.

In sede di consultazione l'ARPA Puglia sottolineava che "l'analisi del clima acustico è stata eseguita sulla base di un ipotetico scenario emissivo mediante un modello di simulazione; si ritiene, invece, che il livello attuale di rumore debba essere valutato mediante misure strumentali eseguite da Tecnico Competente in acustica".

Nel documento di integrazioni al Rapporto Ambientale Preliminare, trasmesso con nota prot. n. 84517 del 19/09/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 8498 del 23/10/2012, il Comune di Foggia integrava la simulazione del clima acustico con misurazioni fonometriche eseguite da tecnici competenti in acustica. Le conclusioni dello studio sottolineano che il clima acustico rilevato nell'intera area oggetto di intervento non supera i limiti assoluti di immissione previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Foggia per quell'area individuata come classe V con limiti pari a 70 db diurni e 60 db notturni. Tuttavia lo studio evidenzia, data la presenza di due importanti sorgenti rumorose, la necessità di adottare misure di mitigazione finalizzate al perseguimento del comfort acustico.

In riferimento ai siti contaminati da bonificare:

- Nel Rapporto Ambientale Preliminare si sottolinea la mancanza di dati significativi a livello comunale e si riportano in cartografia solo alcuni siti inquinati che sono stati oggetto di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria. Dall'analisi di questa mappatura nel Rapporto Ambientale Preliminare si conclude che l'area di intervento non è interessata da siti contaminati.
- In fase di consultazione l'ARPA Puglia osservava che "non risulta nota la natura delle strutture oggetto di demolizione o ristrutturazione ed in particolare delle coperture, le quali, pertanto, dovrebbero essere oggetto di valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale presenza di fibre contenenti amianto";

Nel documento di integrazioni al Rapporto Ambientale Preliminare, trasmesso con nota prot. n. 84517 del 19/09/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 8498 del 23/10/2012, il Comune di Foggia forniva uno studio relativo al potenziale rischio amianto. Il censimento e la mappatura dei manufatti contenenti amianto è stato effettuato attraverso verifiche sul campo sopralluoghi e campionamenti. Dalla verifica effettuata si è evidenziata la presenza di coperture costituite da cemento amianto su gran parte dei capannoni; nel locale adibito a centrale termica è stata riscontrata la presenza di manufatti in amianto friabile. Dalle analisi effettuate su campioni di acque di falda e sui terreni non sono state riscontrate forme di inquinamento.

I manufatti in cemento amianto sono stati classificati con un criterio che definisce, in base allo stato di conservazione, la classe di criticità. I manufatti che rientrano in classe 1 devono essere oggetto di immediato intervento di messa in sicurezza; quelli in classe 2 devono essere oggetto di monitoraggio e bonificati in tempi brevi; quelli in classe 3 possono essere oggetto di rimozione programmata in tempi utili alla riqualificazione del sito.

In riferimento alle radiazioni non ionizzanti:

- Nel Rapporto Ambientale Preliminare si riporta che a ridosso dell'area di intervento è presente una stazione radio base a bassa potenza, per la quale non si registrano superamenti dei limiti di legge. Nell'area di intervento non si segnala la presenza di aziende insalubri di I e II classe (di cui al R.D. 1265/1934 e s.m.i.), impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/2006, o stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. Infine, relativamente ad altre questioni ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

- circa lo smaltimento dei reflui urbani, la lettura del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure") consente di rilevare che il Comune di Foggia invia i propri scarichi fognari all'impianto di depurazione Foggia 1 che ha come recapito finale il Canale Farniello. Per tale impianto, nel PTA si prevede un ampliamento/adeguamento;

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Bari, ha una percentuale di RD per l'anno 2011 pari al 2,9%, a fronte di una percentuale per l'anno 2010 pari al 9%;

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il territorio di Foggia è classificato come zona "C" "Traffico ed attività produttive" (Comuni nei quali, oltre ad emissioni da traffico auto veicolare, si rileva la presenza di insediamenti produttivi rilevanti).

- Rispetto ai consumi idrici, il Rapporto Ambientale Preliminare riporta che il consumo idrico di acqua potabile per la città di Foggia è pari a 173,89 (l ab/gg) che risulta più elevato sia rispetto alla media nazionale (133 l ab/gg) e a quella provinciale (168,74 l ab/gg)

3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Programma di Riqualificazione

Alla luce delle possibili interferenze fra le previsioni insediative, così come descritte nella Sezione 1, e le sensibilità ambientali nell'area interessata approfondite nella Sezione 2, si procede nella presente sezione all'analisi dei possibili impatti sull'ambiente del Programma di Riqualificazione. A tal fine, si ritiene opportuno rappresentare alcune considerazioni preliminari:

- Il Programma di Riqualificazione in oggetto, in variante al PRG vigente, mira a perseguire obiettivi di riqualificazione, con specifico riferimento ad aree e costruzioni produttive obsolete e dimesse. Si evidenzia che il Comune di Foggia ha adottato il DPP (D.C.C. n.23 del 09.03.2006) in cui l'area oggetto di intervento è individuata come area da assoggettare a recupero e gli edifici esistenti come "detrattori di qualità urbana";
- l'incremento del carico urbanistico determinato dal Programma di riqualificazione, in ragione dell'area direttamente interessata (circa 3,5 ha), della volumetria edificabile e degli abitanti complessivamente insediabili (rispettivamente, circa 113.645 m³ e 423 abitanti);
- Dall'analisi non emerge un particolare valore ambientale dell'area in esame, in quanto già antropizzata e urbanizzata.

Il Rapporto Ambientale Preliminare analizza i possibili impatti applicando un'articolata metodologia di valutazione della suscettività alla trasformazione nell'area interessata, basata sull'integrazione di approcci a criteri multipli in ambiente geografico e finalizzata alla restituzione di stime spazialmente esplicite della capacità di carico del territorio. L'analisi evidenzia possibili impatti, fra i quali si segnalano i seguenti:

- emissioni atmosferiche inquinanti, dirette e indirette - aumento di combustione non industriale e traffico veicolare; nel Rapporto Ambientale Preliminare, (all.4 pp.46-47) sono riportate misure di mitigazione sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio;
- inquinamento acustico - essenzialmente a causa della localizzazione di edifici a destinazione residenziale a ridosso infrastrutture trasportistiche in quanto sorgenti di emissioni sonore di tipo lineare (p. 103);
- incremento dei consumi idrici. Il consumo idrico previsto di 184 l/gg considerato per 423 abitanti insediabili sviluppa per un anno un consumo di 28408 mc; nel Rapporto Ambientale Preliminare, (all.4 p.64 e p.100) sono riportate misure di mitigazione sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio;
- incremento della produzione di rifiuti solidi urbani - stimato in circa 289 tonnellate/anno; nel Rapporto Ambientale Preliminare, (all.4 p.64 e p.100) sono riportate misure di mitigazione sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio (all.4 p. 101);
- incremento del flusso energetico dovuto all'ulteriore antropizzazione - consumi elettrici (stimati in circa 755.611 kWh/anno); nel Rapporto Ambientale Preliminare, (all.4 pp. 102,103) sono riportate misure di mitigazione sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio

In sintesi, e ad integrazione di quanto sostenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare si ritengono possibili impatti significativi sull'ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall'attuazione del Programma di riqualificazione in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1. gestione ambientale sostenibile - relativamente al servizio idrico integrato (per l'incremento dei consumi idrici e l'ulteriore saturazione della capacità dell'impianto di trattamento delle acque reflue al servizio del territorio di Foggia), nonché all'uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del D.Lgs. 152/2006), con particolare riferimento

- alla gestione dei rifiuti e all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;
2. qualità dell'ambiente urbano, relativamente a
 - a. ampliamento del sistema di spazi pubblici, aree verdi attrezzate, e patrimonio residenziale
 - b. clima acustico - atteso che sono previsti nuovi insediamenti residenziali prossimi sorgenti di emissioni sonore di tipo lineare (strade e ferrovie);
 3. ambiente e salute, relativamente alla presenza di coperture in cemento amianto e manufatti in amianto friabile all'interno del locale adibito a centrale termica.

In sintesi, si può ritenere che i possibili impatti ambientali dovuti alle scelte di pianificazione operate nel PUE siano riconducibili a condizioni di sostenibilità solo attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione e compensazione.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che il "Programma di Riqualificazione Urbana dell'area industriale dismessa in via Manfredonia" non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando gli elaborati scritto-grafici presentati, anteriormente alla data di approvazione del Programma di Riqualificazione.

- Siano recepite nell'accordo di programma le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con nota prot. n. 7439 del 14/06/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 5173 del 28/06/2012;
- In merito alla rilevata presenza di manufatti in cemento nell'area di intervento, sia predisposto il programma di controllo e manutenzione previsto dall'art. 4 del Dm 6 Settembre 1994;
- Sia predisposto il piano di lavoro per la bonifica del sito dalla presenza di amianto recependo le indicazioni temporali relative alla messa in sicurezza dei manufatti presenti nell'area secondo quanto definito nel documento "Relazione Tecnica" trasmessa con nota prot. n. 84517 del 19/09/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 8498 del 23/10/2012 e lo stesso sia inviato allo SPESAL, organo di vigilanza territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori così come previsto dal comma 5 dell'art. 256 del D.Lgs 81/2008
- Si integrino, all'atto di approvazione del Programma di Riqualificazione Urbana del comune di Foggia le Norme Tecniche di Attuazione con tutte le misure di prevenzione, mitigazione e compensazione contenute nel Rapporto Ambientale Preliminare (All. 4), a condizione che risultino compatibili con quanto determinato nel presente e con le seguenti indicazioni:
 - si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che favoriscono il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime) favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti, riducendo altresì la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e ss.mm.ii.),
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico,

tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici integrati per la produzione di energia termica ed elettrica),

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);

- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura;
- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi;

- si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione del lotto, utilizzando specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), e prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora;

- si privilegino per i parcheggi, pubblici e privati, l'uso di pavimentazioni drenanti, e si preveda un'adeguata sistemazione a verde;

- si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno del comparto al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata);

- si garantisca un buon clima acustico negli ambienti esterni e negli ambienti con prolungata permanenza di persone al fine di tutelare dal inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti lineari esistenti (ferrovia e strada) attraverso l'uso di opere di mitigazione acustica, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica funzionali all'inserimento paesaggistico dell'area con fasce boscate, siepi, elementi vegetali, integrati con elementi artificiali (barriere, asfalti fonoassorbenti) realizzati con materiali biosostenibili, riducendo il traffico veicolare all'interno dell'area, utilizzando pannelli fono isolanti sulle facciate esistenti, per migliorare il comfort acustico interno;

- si adottino misure per il contenimento dell'inquinamento luminoso ai sensi della LR 15/2005

- relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato;

- per le fasi di cantiere:

- si dovrà tener conto del contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;

- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;

- nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;

- le acque meteoriche devono essere trattate al fine di evitare l'inquinamento della falda.

- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;

- prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi.

- Si illustrino, nell'atto definitivo di approvazione del Programma di riqualificazione, le modalità di recepimento delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del “Programma di Riqualificazione Urbana dell’area industriale dismessa in via Manfredonia”;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte nel corso del procedimento di approvazione dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio e dal governo del territorio, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il DPGR n. 161 del 22/02/2008, con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” (Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici);

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Viste le determinazioni n. 27 del 03/07/2012 e n. 29 del 05/07/2012 con cui il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell’ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS al dott. Giuseppe Pastore.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio Ecologia

DETERMINA

- di escludere il “Programma di Riqualificazione Urbana dell’area industriale dismessa in via Manfredonia” dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
 - di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all’Autorità procedente-Comune di Foggia, al Servizio Regionale Urbanistica;
 - di trasmettere copia del presente provvedimento all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia (ARPA), e alla ASL di Foggia.
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato Regionale alla Qualità dell’Ambiente;
 - di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
 - di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
- Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli

Il Dirigente Vicario dell’Ufficio
Dott. G. Pastore
